



Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021

A.C. 2189

Dossier n° 397 - Schede di lettura
14 gennaio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2189
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	8 gennaio 2025
assegnazione:	10 gennaio 2025
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V e IX

Premessa

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, approvato dal Senato lo scorso 8 gennaio 2025 ([S.1233](#)) e trasmesso alla Camera il 10 gennaio, reca la **ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima**, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021.

L'esame in sede referente da parte della III Commissione Affari esteri e difesa del Senato è stato avviato nella seduta dell'8 ottobre 2024, per concludersi nella seduta del 20 novembre 2024, nel corso della quale la Commissione ha novellato il testo trasmesso dal Governo, limitatamente all'articolo 3 del disegno di legge che reca disposizioni di carattere finanziario, e ha deliberato di conferire il mandato al relatore, con richiesta di autorizzazione a riferire oralmente. Sul provvedimento sono stati acquisiti il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali e quello non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio.

L'Accordo in esame è finalizzato alla **trasformazione giuridica dell'organizzazione non governativa Associazione internazionale del segnalamento marittimo (IALA) in un'organizzazione intergovernativa**.

La IALA era stata istituita nel 1957, in Francia, per riunire i rappresentanti dei singoli Paesi competenti in materia di ausili alla navigazione marittima, il mondo industriale e gli istituti scientifici e di formazione al fine di fornire un contributo al miglioramento della sicurezza e dell'efficienza del trasporto marittimo di merci e passeggeri. Tra i compiti dell'organizzazione c'era quello di incoraggiare i propri membri a cooperare per armonizzare gli ausili della navigazione, elaborando e scambiandosi buone prassi in materia di sviluppo e gestione dei segnalamenti marittimi e dei servizi sulla terraferma. In occasione della sessione dell'Assemblea generale dell'Associazione, tenutasi a La Coruña, in Spagna, nel 2014 è stato ufficialmente deciso l'avvio della transizione dello stato giuridico della IALA da organizzazione non governativa ad organizzazione intergovernativa, con l'obiettivo di espletare con maggiore autorevolezza ed efficacia, nel contesto internazionale, la propria missione di armonizzazione di sistemi e servizi, che sono peraltro in rapida e continua evoluzione in conseguenza degli sviluppi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Dopo tre conferenze diplomatiche preparatorie, svoltesi fra il 2017 e il 2019, nel 2020 a Kuala Lumpur (Malaysia) si è svolta la conferenza diplomatica conclusiva, al termine della quale è stato approvato il testo definitivo della Convenzione istitutiva della IALA quale organizzazione internazionale governativa.

Contenuto dell'Accordo

Composta da **22 articoli** e da **un allegato** (che contiene le disposizioni transitorie), la Convenzione **definisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima una organizzazione intergovernativa di diritto internazionale**, fissandone la sede in Francia e rinviando al suo Regolamento generale per le norme di dettaglio sul suo funzionamento (art. 1). **Scopo dell'organizzazione è quello riunire i governi e le organizzazioni che si occupano della regolamentazione, fornitura e manutenzione degli ausili alla navigazione marittima**, per armonizzarli, favorendo la cooperazione tecnica, incoraggiando la diffusione delle norme di maggior tutela e permettendo la circolazione delle informazioni (art. 3). **Per raggiungere i suoi scopi, l'Organizzazione definisce raccomandazioni, linee guida e altri documenti a carattere non vincolante**, valuta le proposte trasmesse dagli Stati membri, da agenzie delle Nazioni Unite o da qualsiasi altra organizzazione intergovernativa, stabilisce meccanismi di consultazione e facilita la fornitura di assistenza, sia tecnica che organizzativa o di formazione, ai governi, ai servizi e alle altre organizzazioni che la richiedono nel campo degli ausili alla navigazione marittima (art. 4).

L'organizzazione è composta da Stati membri, membri associati e membri affiliati (art. 5) e **prevede una serie di organi, rinviando ai Regolamenti generale e finanziario** per le regole procedurali applicabili (art. 6).

I successivi articoli precisano la composizione, le funzioni e le modalità operative dell'**Assemblea generale** (che rappresenta il principale organo decisionale, art. 7); del **Consiglio** (organo esecutivo, art. 8); dei **Comitati e organi ausiliari** (che contribuiscono al funzionamento della struttura, art. 9) e del **Segretariato permanente** (struttura responsabile della gestione quotidiana, con Segretario generale eletto ogni tre anni, art. 10).

Ulteriori disposizioni regolano le **modalità di voto in seno all'Assemblea generale e al Consiglio** (art. 11), le **modalità di finanziamento della struttura intergovernativa** (art. 13), la **personalità giuridica internazionale, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione** (che, ad esempio, ha il potere di stipulare contratti e accordi, acquisire e alienare beni e di intraprendere azioni legali, art. 14).

Da ultimo, la Convenzione reca disposizioni sulla sua **emendabilità** (art. 15), sulle modalità per la risoluzione di eventuali **controversie** (art. 17), sulle **modalità per le future adesioni** (art. 18), per l'**entrata in vigore** (art. 20) e per l'eventuale **recesso** da parte degli Stati membri (art. 21) o **scioglimento della Convenzione** con voto dell'Assemblea generale (art. 22).

Nell'**Allegato** sono riportate le norme transitorie, incluse quelle relative alla membership temporanea dei membri della IALA, che non hanno ancora aderito alla nuova Organizzazione internazionale governativa. Vi si stabilisce inoltre che il trasferimento di diritti, interessi, attività e passività della IALA alla nuova Organizzazione avverrà ai sensi del diritto francese.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 valuta gli oneri finanziari in 151.800 euro per il 2025 e in 160.460 euro annui a decorrere dal 2026, individuando la relativa copertura.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegate

Al disegno di legge governativo presentato al Senato sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.